



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano,74
00196 R O M A
www.federscherma.it

Provvedimento n. 21/26

12 Maggio 2026

IL GIUDICE SPORTIVO

- Letto il

Comunicato Pubblicato sul sito FIE: pervenuto presso questo ufficio in data 6/5/2, nonché il sottostante referto arbitrale;

Nei confronti di: XXX XXXXXXXX

Qualità: Atleta;

Società di tesseramento: XXXXX XXXX XXXXX

GARA : GP men's sabre, Incheon, Gran Premio Sciabola Maschile Individuale;

Data: 1 Maggio 2026

Luogo: Incheon (Corea del Sud)

- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- Preso atto che nel termine assegnato è pervenuta la memoria difensiva con cui l'atleta pur non negando l'accaduto, chiede scusa del proprio comportamento e considera che sin dall'inizio della propria carriera non è mai incorso in alcuna sanzione disciplinare per comportamenti antisportivi e dichiara che la sanzione comminata dalla FIE ha già costituito una forte richiamo ai suoi doveri e responsabilità;
- Ritenuto che l'infrazione del regolamento e delle condotte comportamentali meritino di essere sanzionate in quanto non rispondenti all'atteggiamento che deve tenersi in gara in conformità alle norme che regolano la materia e dunque in evidente violazione dei doveri dell'atleta;
- Considerato che la condotta, consistita negli impropri rivolti all'ufficiale di gara costituisce comportamento assolutamente contrario al regolamento;
- Considerato che la squalifica inferta in campo internazionale è di per sé congrua e che comunque è necessario che anche in sede nazionale l'Atleta sia sanzionato a norma del RGS;
- Rilevato che non ricorrono ipotesi di recidiva;
- Visti gli artt. 24 e 61 del regolamento di Giustizia
P.Q.M.
- Commina all'atleta XXX XXXXXXXX la sanzione dell'ammenda di euro 500,00 (cinquecentoeuro) stabilendo quale termine improrogabile per il pagamento ai sensi dell'art. 20 co. 1 del RDG il giorno 15 Giugno 2026 secondo le modalità che saranno indicate dalla Segreteria Federale competente all'esecuzione delle sanzioni.
- Avverte che in ipotesi di mancato pagamento entro il termine innanzi fissato sarà automaticamente soggetto a squalifica ai sensi dell'art. 20 co. 2 RDG salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 23.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G con i dati sensibili oscurati.

Avv. Giovanni Cisti